

Provincia di Arezzo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n° 25 del 17/03/2022**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNUALITA' 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno 17 - diciassette - del mese marzo alle ore 16:00 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MATTONI NICOLA	Consigliere	*
GHEZZI LUCA	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	*
LUPETTI LUCIA	Consigliere	*
DEL TREGGIA ARIANNA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
FANICCHI FRANCESCO	Consigliere	*
BALDETTI GIOVANNI	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*
MILANI ALBERTO	Consigliere	*
BERNARDINI ANDREA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
CAVALLUCCI DIEGO	Consigliere	-
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
CALZOLARI RACHELE	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Carini Nicola**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il ViceSegretario, Dr.ssa Quintili Maria Rosa**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la discussione unificata sul Bilancio ed argomenti connessi, sviluppatasi così come indicato nella propria precedente deliberazione n. 23, in data odierna, acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

### **Premesso che:**

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

**Atteso che** l'art. 42 comma 2) lettera e) del d. lgs 267/2000 dispone fra le competenze del Consiglio Comunale “l'organizzazione dei pubblici servizi”;

**Visto** il regolamento comunale che disciplina il “*Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2021

**Ravvisata** l'opportunità, alla luce di questo primo anno di esperienza di gestione diretta del nuovo CUP, di apportare alcune modifiche al testo del Regolamento sopra citato, come meglio dettagliate di seguito;

**Visto** il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che

assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e le successive modifiche non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

**Visto** l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

**Visto** il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Visto** il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto legge 228 del 30/12/2021, per come convertito con L. n. 15 del 22/02/2022 il quale dispone "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'[articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), da ultimo differito ai sensi del [decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022";

**Visto** il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL

**Visto** l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Bernardini, Bigliuzzi, Stanganini, Cavalli e Calzolari), espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di modificare l'articolato del Regolamento di cui trattasi come segue:
  - art. 37 "Domanda di occupazione" il comma 5 è sostituito dal seguente: *È consentita l'occupazione dello spazio pubblico in mancanza della concessione soltanto per fare fronte a situazioni d'emergenza e per garantire la pubblica incolumità. In tal caso l'interessato deve darne immediata comunicazione all'ufficio incaricato, anche mediante posta elettronica, indicando il luogo dell'occupazione, la superficie dell'area utilizzata, gli oggetti collocati e i motivi dell'urgenza. L'occupante ha l'obbligo di presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. Il Settore competente rilascerà successivamente la concessione allorché sia verificata la sussistenza delle condizioni di urgenza; in caso contrario intima la rimozione immediata dell'occupazione che verrà sanzionata come abusiva.*
  - art. 55 "Versamento del canone per le occupazioni temporanee" al comma 2 del Regolamento Comunale che disciplina il "Canone Unico Patrimoniale" stabilendo che:  
*"Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora il canone sia di importo superiore ad € 300,00 può essere corrisposto fino ad un massimo di quattro rate aventi scadenza:*

- *All'atto del rilascio dell'autorizzazione*
- *al 30° giorno dal rilascio*
- *al 60° giorno dal rilascio*
- *al 90° giorno dal rilascio*

*il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione”*

- art. 58 “Sanzioni” al comma 2 del Regolamento Comunale che disciplina il “Canone Unico Patrimoniale” stabilendo che:  
*“Per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.”*
  - art. 73 “Sanzioni” al comma 2 del Regolamento Comunale che disciplina il “Canone Unico Patrimoniale” stabilendo che:  
*“Per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.”*
  - art. 75 “disposizione transitoria” del Regolamento Comunale che disciplina il “Canone Unico Patrimoniale” stabilendo che  
*“Per l’annualità 2022 la scadenza del canone annuale, in luogo del 31 maggio, è fissata al 30 settembre; le altre scadenze connesse sono parimenti posticipate di 4 mesi.”*
3. di dare atto che le presenti modifiche entrano in vigore dal 01/01/2022;
  4. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento che disciplina il “Canone Unico Patrimoniale” è quello risultante dall’allegato alla presente deliberazione;
  5. di procedere alla pubblicazione della delibera di modifica del regolamento in oggetto nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
  6. di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Bernardini, Bigliuzzi, Stanganini, Cavalli e Calzolari), espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio  
Carini Nicola**

**Il ViceSegretario  
Dr.ssa Quintili Maria Rosa**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**